

## Approfondimenti

### Il trattamento integrativo

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Non sono interessate	Non sono interessati	Tutte le persone fisiche

### Abstract

La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, modifica anche il decreto-legge n. 3 del 2020 che riconosce il trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed abroga la così detta "ulteriore detrazione"

### Commento

La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, attraverso i commi da 2 a 8 oltre ad aver modificato le aliquote IRPEF di cui all'articolo 11 del DPR n. 917 del 1986 e rivisitato le detrazioni previste dall'articolo 12, sempre del DPR n. 917 spettanti per familiari a carico (si veda "Circolare 24 Fisco" del 22 febbraio 2022 ), ha anche modificato il decreto-legge n. 3 del 2020 che disciplina il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché la così detta "ulteriore detrazione".

Con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022 , l'Agenzia delle entrate ha commentato anche tali novità.

L'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare 4/E in commento, entra dunque nel merito anche delle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2022 al decreto-legge n. 3 del 2020, che disciplina il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e l'ulteriore detrazione, quest'ultima abrogata proprio dalla legge di bilancio per il 2022.

L'Agenzia dapprima ricorda che tale decreto n. 3 riconosceva a decorrere dal 2021, una somma a titolo di trattamento integrativo, non tassabile, pari ad euro 1.200 in presenza delle due condizioni di seguito riportate:

- imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, e
- reddito complessivo non superiore ad euro 28.000.

Modificando, dunque, l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 , viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus, lasciando inalterato l'impianto di determinazione del trattamento integrativo. Tale trattamento integrativo viene, quindi, riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra

- la somma delle detrazioni spettante per lavoro dipendente e assimilati e
- l'imposta lorda.

La legge di bilancio per il 2022 dispone altresì che il trattamento integrativo è riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma (si veda tabella per elenco analitico) e cioè

- per carichi di famiglia,
- per reddito da lavoro dipendente e assimilati,
- per interessi passivi su prestiti o mutui contratti entro il 2021,
- per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a spese sanitarie,
- per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici,
- per le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 riferite ad altre detrazioni previste da altre disposizioni normative,

sia di ammontare superiore all'imposta lorda.

In tale caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni elencate dalla norma e l'imposta lorda. Si riporta di seguito l'elenco delle detrazioni rilevanti ai fini della determinazione del trattamento integrativo.

<b>Detrazioni rilevanti al fine della determinazione del trattamento integrativo:</b>	detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 del 1986
	detrazioni per lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 13, comma 1, del DPR n. 917 del 1986
	detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), DPR n. 917 del 1986
	detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l'acquisto o la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, DPR n. 917 del 1986
	detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), DPR n. 917 del 1986
	detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data, di cui all'articolo 16-bis del DPR n. 917 del 1986, attualmente disciplinato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013
	tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data

L'Agenzia delle entrate evidenzia che la somma delle detrazioni deve riferirsi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e, pertanto, per l'incapienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni previste dalla norma di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge n. 3 del 2020, si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa

all'anno d'imposta in corso (nella specie il 2022) diminuita delle detrazioni di cui si è detto relative al medesimo periodo d'imposta (2022).

<b>Riepilogando, la legge di bilancio 2022 ha riconosciuto la possibilità di beneficiare del trattamento integrativo:</b>	nell'ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati. In questo caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro
	nell'ipotesi in cui il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, nel caso in cui vi sia, oltre al requisito di cui al punto sopra, anche una incapienza dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto alle detrazioni di cui alla tabella sopra riportata. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare <ul style="list-style-type: none"> <li>- pari alla differenza tra la somma delle suddette detrazioni d'imposta e l'imposta lorda;</li> <li>- comunque non superiore a 1.200 euro annui</li> </ul>

Come detto, viene abrogato il comma 2, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 3 del 2020, che prevedeva un'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. ulteriore detrazione).

#### Adempimenti dei sostituti d'imposta

A chi si rivolge		
Imprese	Professionisti	Persone Fisiche
Non sono interessate	Non sono interessati	Tutte le persone fisiche

#### Abstract

I sostituti d'imposta devono riconoscere il trattamento integrativo in via automatica senza che debba essere effettuata alcuna specifica richiesta da parte del sostituito

#### Commento

Il trattamento integrativo viene riconosciuto dai sostituti d'imposta in via automatica, senza che debba essere effettuata alcuna esplicita richiesta da parte dei sostituiti, ripartendo gli importi sulle retribuzioni relative alle prestazioni rese dal 1° gennaio 2022, con verifica in fase di conguaglio, e sulla base:

- del reddito previsionale relativo all'anno in corso, tenuto conto anche di altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento di cui sono venuti a conoscenza, e

- della capienza ed incapienza, come sopra si è detto, relativa all'anno in corso, sulla base delle detrazioni che al sostituto d'imposta sono note, ossia quelle di cui agli articoli 2 e 13, commi 1 e 1.1. , del DPR n. 917 del 1986.

Premettendo che il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui vi sia una richiesta, in tal senso, da parte del sostituto, recuperando eventualmente il trattamento già riconosciuto nei periodi di paga prima della comunicazione, nel caso in cui il trattamento integrativo risulti non spettante e la somma da recuperare superi l'importo di euro 60, il recupero è effettuato in otto rate di pari importo a partire dalla prima retribuzione che tiene conto degli effetti del conguaglio.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro e in mancanza di ulteriori retribuzioni su cui effettuare il recupero a rata, esso viene fatto in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo e se il recupero non può avvenire in occasione del conguaglio, il riversamento del trattamento integrativo non spettante dovrà essere effettuato dal sostituto entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

I sostituti d'imposta compensano il credito derivante per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo in base a quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 .

In presenza di contribuenti che hanno diritto al trattamento integrativo con remunerazioni erogate da soggetto che non è sostituto d'imposta, essi possono chiedere il beneficio in parola attraverso la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento, con le modalità che saranno specificate nei modelli di dichiarazioni dei redditi.

La circolare 4/E si sofferma anche sull'assegno unico universale per i figli a carico (AUU), istituito dal decreto-legislativo n. 239 del 2021 a decorrere dal 1° marzo 2022.

Si tratta di un beneficio di carattere mensile riconosciuto per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e quello di febbraio dell'anno successivo, in base alla condizione economica del nucleo familiare e in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (si veda "Circolare 24 Fisco" dell'11 gennaio 2022 ).  
Con l'entrata in vigore dell'AUU:

- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per i figli a carico minori di 21 anni di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 del 1986 ,

- è abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui al comma 1-bis sempre dell'articolo 12 appena citato.

Facendo presente che l'INPS ha messo in linea dal 21 febbraio 2022 il nuovo sito internet dedicato all'AUU (<https://assegnounicoitalia.it>), fino alla fine di febbraio 2022, quindi, restano in vigore le norme sulle detrazioni per i figli minori di 21 anni e le famiglie numerose di cui all'articolo 12 del DPR n. 917 del 1986, come modificato dal decreto-legge n. 4 del 2022, detrazioni che devono essere raggugliate ai soli due mesi di vigenza. Pertanto, chiarisce l'Agenzia delle entrate, il sostituto d'imposta la fine del riconoscimento del trattamento integrativo di cui si è detto deve computare le detrazioni per carichi di famiglia applicando per i mesi di gennaio e febbraio 2022 l'articolo 12 di cui sopra nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022 e per il restante periodo dell'anno nella versione come modificata a decorrere dal 1° marzo 2022, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 230 del 2021 , verificando le detrazioni effettivamente spettanti in fase di conguaglio ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

Afferma, inoltre, l'Agenzia delle entrate con la circolare 4/E che se i sostituti d'imposta non riescono ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenendo conto anche del necessario adeguamento dei software, essi possono applicare le modifiche normative di cui si è detto entro il mese di aprile 2022, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Con riferimento al 2022 è infatti necessario procedere, con riferimento alle detrazioni per figli a carico, con calcoli diversificati delle detrazioni spettanti applicando:

- l'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del DPR n. 917 del 1986, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022, per i mesi di gennaio e febbraio 2022 e

- quello vigente a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 230 del 2021 per i successivi dieci mesi del 2022.

<b>L'applicazione delle detrazioni per figli a carico per il 2022</b>	
<b>Per i mesi di gennaio e febbraio 2022</b>	Applicazione dell'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del DPR n. 917 del 1986, nella versione vigente fino al 28 febbraio 2022
<b>Per i mesi da marzo a dicembre 2022</b>	Applicazione dell'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del DPR n. 917 del 1986, nella versione dopo l'intervento del decreto legislativo n. 230 del 2021

Si ricorda che

Il trattamento integrativo è un "bonus" che viene riconosciuto in presenza di determinate condizioni, se il reddito complessivo non è superiore ad euro 15.000

il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di determinate condizioni

#### **Trattamento integrativo: la circolare 4/E/2022 – i punti salienti**

<b>La normativa</b>	La legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, attraverso i commi da 2 a 8 oltre ad aver modificato le aliquote IRPEF di cui all'articolo 11 del DPR n. 917 del 1986 e rivisitato le detrazioni previste dall'articolo 12, sempre del DPR n. 917 spettanti per familiari a carico (si veda "Circolare 24 Fisco" del 22 febbraio 2022), ha anche modificato il decreto-legge n. 3 del 2020 che disciplina il trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché la così detta "ulteriore detrazione".
<b>La nuova soglia</b>	Modificando, dunque, l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, viene disposta la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus, lasciando inalterato l'impianto di determinazione del trattamento integrativo
<b>L'ulteriore scaglione</b>	La legge di bilancio per il 2022 dispone altresì che il trattamento integrativo è riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma a condizione che la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma sia di ammontare superiore all'imposta lorda